



COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N. 28 del 13/05/2025

OGGETTO: DIVIETO PERMANENTE DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI ARRAMPICATE VERSO LA CIMA DELL'ISOLA DI TAVOLARA.

IL SINDACO

PREMESSO che

- in data 3 maggio 2025 un'escursionista ha subito un infortunio mentre percorreva, con un gruppo di amici, la "Ferrata degli Angeli" presso l'isola di Tavolara;
- a causa della particolare conformazione del luogo, impervio ed a quota elevata, le operazioni di soccorso hanno impegnato 14 tecnici del Soccorso alpino delle stazioni di Olbia, Sassari e Nuoro, una motovedetta della Capitaneria di Porto, ed una equipe medica giunta con l'elisoccorso Areus di base ad Alghero;
- analogo incidente si è verificato in data 13 luglio 2024, allorquando, per il soccorso di una turista francese presso la "Ferrata degli Angeli", sono stati impegnati contemporaneamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Olbia, una motovedetta della Guardia Costiera, nonché l'elicottero dei Vigili del Fuoco del nucleo di Fertilia;
- in passato si sono registrati ulteriori malori ed incidenti anche gravi nel medesimo luogo;
- nel mese di gennaio del corrente anno, l'Associazione nazionale dei forestali in congedo ha lamentato di come la Sardegna sia diventata teatro di una proliferazione incontrollata di siti per attività alpinistiche come vie ferrate, percorsi di arrampicata sportiva, scrambling e abseiling e segnalando che questo fenomeno, spesso privo di regolamentazione e autorizzazioni, rappresenta un serio rischio per la sicurezza delle persone e per l'integrità ambientale.

CONSIDERATO che le attività di arrampicata (spesso svolte in maniera abusiva e dilettantistica) non solo mettono in pericolo coloro che le praticano, ma rappresentano altresì una minaccia per il patrimonio naturale e culturale, specialmente in assenza di una regolamentazione organica che tuteli le aree naturali e ne garantisca la sicurezza;

RILEVATO che i rischi collegati alle attività di arrampicata sono spesso ulteriormente ampliati a causa della presenza di guide improvvisate, prive di requisiti professionali, che accompagnano turisti ed escursionisti (spesso non adeguatamente preparati sotto il profilo psico-fisico) su percorsi pericolosi, mettendo a rischio la loro incolumità;

PRESO ATTO che l'Anfor (Associazione Nazionale Forestali) ha elaborato una serie di soluzioni allo scopo di minimizzare i rischi connessi alle arrampicate ed escursioni su pendii franosi quali l'istituzione di un tavolo tecnico regionale, con la partecipazione di Comuni, associazioni ambientaliste, esperti e altri portatori di interesse, per armonizzare le esigenze di tutela ambientale con quelle turistiche, l'integrazione normativa nella Legge regionale sulla Rete Escursionistica della



Sardegna e la possibilità di prevedere il divieto assoluto di arrampicata sui monumenti naturali (geotipi), con maggiori controlli e misure di salvaguardia”;

VISTA la relazione tecnica redatta a cura della Technital SpA (allegata al presente provvedimento), concernente lo studio delle condizioni di pericolo di frana rilevabili sull'isola di Tavolara, dalla quale emergono gradi di pericolosità da frana elevati (Hg3) e molto elevati (Hg4) in tutte le pendici direttamente accessibili dal mare;

CONSIDERATO che i fenomeni franosi censiti come potenzialmente attivi sull'isola di Tavolara sono particolarmente diffusi ed interessano particolarmente l'area sud-occidentale, dalla quale provengono la maggior parte degli accessi di turisti ed escursionisti;

PRESO ATTO che, le analisi della carte del PAI così come approvate dalla Regione Sardegna e pubblicate sul BURAS n.1 del 2 gennaio 2025 evidenziano una diffusa presenza di frane attive sull'isola di Tavolara, e, più in generale, una diffusa suscettività a fenomeni franosi ed a pericolo da frana, dipendente principalmente dalla spiccata acclività delle pendici e dal reticolo fessurativo della roccia;

OSSERVATO

- Che la cima dell'isola di Tavolara, alta 565 metri, risulta raggiungibile unicamente mediante un percorso ripido utilizzando una “ferrata”, in sostanza un percorso su roccia ove sono apposti appositi chiodi in ferro per effettuare la salita con l'utilizzo di funi metalliche;
- Che la particolare bellezza del luogo, caratterizzato da una vista mozzafiato, beneficia, oggi, di notevole diffusione anche per effetto delle numerose foto circolanti nei social media, diffusione che rischia di costituire attrattiva anche nei confronti di persone che non hanno adeguata competenza tecnica e preparazione psico-fisica;
- Che il rischio di incidenti legato alle attività di arrampicate svolte da parte di persone prive della necessaria esperienza e capacità fisica, e perciò particolarmente vulnerabili, è particolarmente elevato nel periodo estivo, stante l'elevata presenza turistica nell'isola;

EVIDENZIATO

- Che in prossimità dell'incremento delle presenze turistiche nel periodo estivo potrebbero aggravarsi alcune criticità tali da mettere sotto pressione eventuali soccorsi tenuto conto:
 - o della situazione di sottodimensionamento del Pronto Soccorso di Olbia a causa della cronica carenza di personale, cui si aggiunge l'intasamento di altri presidi sanitari del nord e centro Sardegna;
 - o del prevedibile incremento di interventi delle forze dell'ordine e di soccorso dovuti all'elevata affluenza turistica;
 - o della limitata disponibilità di elicotteri per il soccorso;

RITENUTO in forza di quanto sopra, ai sensi dell'art. 54 c. 4 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (TUEL), a salvaguardia della pubblica incolumità, di dover procedere ad adottare specifico provvedimento finalizzato a disporre il divieto permanente di arrampicate verso la cima dell'isola di Tavolara, fatta eccezione per i soggetti in possesso della qualifica di “guida alpina – maestro di alpinismo”, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della Legge n. 6 del 02/01/1989, nonché in possesso della specializzazione di “arrampicata sportiva in roccia o ghiaccio” di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) della predetta Legge, i quali potranno svolgere le suddette attività esclusivamente a scopo di studio e scientifico;



CONSIDERATO che il relativo provvedimento è da ricondursi alla attribuzione del Sindaco ai sensi e per gli effetti dell'Art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. che dispone *“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”*;

DATO ATTO che il presente Provvedimento è stato preventivamente comunicato al Sig. Prefetto di Sassari, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;

Per le ragioni sopra richiamate

ORDINA

A tutela della pubblica incolumità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, il divieto permanente di svolgere attività di arrampicate (individuali e di gruppo) verso la cima dell'isola di Tavolara.

I soggetti, individualmente od in coppia, in possesso della qualifica di “guida alpina – maestro di alpinismo”, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) della Legge n. 6 del 02/01/1989, nonché in possesso della specializzazione di “arrampicata sportiva in roccia o ghiaccio” di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) della predetta Legge, potranno svolgere le suddette attività esclusivamente a scopo di studio e scientifico;

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia trasmessa ai seguenti soggetti:

- alla Prefettura di Sassari;
- al Comandante della Polizia Locale;
- alla Capitaneria di Porto di Olbia;
- al Comando Marina Militare Stazione VLF NATO Tavolara;
- alle forze dell'ordine del territorio;
- al Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo;
- agli organi di stampa per la diffusione alla cittadinanza;
- all'Ufficio Messaggi Comunali per provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line;
- al soggetto competente per l'apposizione di apposita cartellonistica volta a rendere nota la presente ordinanza in prossimità degli approdi presso l'isola di Tavolara;

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente



della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Ente

Olbia, 13/05/2025

Il Sindaco
SETTIMO NIZZI
documento firmato digitalmente